

Relazione

La Deliberazione del 7 maggio 2014 modifica la Deliberazione del 15 luglio 2010, recante il *“Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”*.

Le modifiche apportate sono funzionali, in primo luogo, a regolare il procedimento di approvazione da parte di COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 259, del 7 dicembre 2012.

Con il decreto n. 259 del 2012 è stata data attuazione all’art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in merito alle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari di cui devono disporre i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione o erogano direttamente le rendite.

Con riferimento all’ambito di applicazione, il decreto riguarda i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti, esclusi quelli istituiti all’interno del patrimonio di società o enti e i fondi ammessi allo speciale regime di deroga di cui all’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005. Il decreto non si applica invece, ai fondi pensione aperti e ai PIP, nonché in generale a tutte le forme per le quali gli impegni finanziari sono assunti da terzi sottoposti a vigilanza prudenziale.

In base al decreto, i predetti fondi devono disporre, a fronte del complesso degli impegni assunti direttamente nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari, di attività sufficienti a copertura delle riserve tecniche.

L’art. 4, comma 4, del decreto, in particolare, dispone che, qualora le attività non siano adeguate a coprire le riserve tecniche, i fondi pensione siano tenuti a elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile, soggetto ad approvazione da parte della COVIP.

Si è reso, quindi, necessario regolamentare il procedimento di approvazione dei piani di riequilibrio. A tale fine è stata prevista l’introduzione nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 dei nuovi artt. 41-bis, 41-ter, 41-quater e 41-quinquies, recanti la procedura di approvazione dei piani di riequilibrio, e degli artt. 41-sexies, 41-septies e 41-octies, relativi alla procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio.

Secondo tali procedure, i fondi sono tenuti a presentare alla COVIP l’istanza di approvazione del piano di riequilibrio, corredandola di un bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli interventi indicati nel piano, nonché di una relazione dell’organo di amministrazione, illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d’età dei pensionati e degli iscritti attivi, e di una relazione dell’organo di controllo, recante una valutazione delle iniziative che si intendono adottare per ricostituire le attività del fondo. Nella relazione dell’organo di amministrazione occorrerà altresì indicare le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso.

A completamento della documentazione a corredo dell’istanza dovranno essere inoltrati anche gli eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio.

Il piano di riequilibrio dovrà essere elaborato dal consiglio di amministrazione e dovrà recare la descrizione delle modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire sia le attività di copertura delle riserve tecniche sia le attività supplementari di cui all’art. 5 del decre-

to n. 259 del 2012, nonché i tempi di realizzazione. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso.

Con specifico riferimento alla durata del piano di riequilibrio, nel Regolamento è previsto che non possa essere superiore a dieci anni; viene tuttavia considerata la possibilità di periodi più estesi in relazione a specifiche situazioni, adeguatamente rappresentate dal consiglio di amministrazione alla COVIP.

Qualora in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie è previsto che l'istanza possa essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione richieste per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche sarà unico.

La procedura di approvazione avviene secondo le tempistiche e le modalità già stabilite per le altre procedure di approvazione contenute nel citato Regolamento del 2010.

Una volta approvato il piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicità annuale, un'apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano, unitamente al bilancio tecnico o alla certificazione dell'attuario. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano il fondo è tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri l'entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere.

Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà, invece, provvedere nel più breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

Nell'ipotesi in cui siano apportate modifiche al piano di riequilibrio, il fondo dovrà presentare alla COVIP una istanza di approvazione delle modifiche, secondo una procedura analoga a quella prevista per l'approvazione del piano originario.

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche in caso di interventi decisi dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005. In ragione della competenza che la suddetta norma attribuisce direttamente alle fonti istitutive, laddove tali interventi comportino l'esigenza di operare modifiche allo statuto o regolamento del fondo, dette modifiche non sono soggette ad approvazione da parte degli iscritti e vengono pertanto recepite all'interno dello statuto con delibera dell'organo di amministrazione.

Con l'occasione dell'intervento di integrazione del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 più sopra illustrato, si è altresì proceduto ad un aggiornamento di altre parti del Regolamento medesimo, sulla base dell'esperienza sin qui maturata e delle esigenze nel frattempo emerse.

In particolare si è ritenuto di disciplinare espressamente le procedure che devono essere seguite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che istituiscano forme pensionistiche complementari nella forma di cui all'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 (cioè, come patrimonio di destinazione), ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e dell'approvazione delle modifiche regolamentari.

Le predette procedure sono analoghe, salvo gli opportuni adattamenti connessi alla diversa natura giuridica della forma pensionistica, a quelle dettate per le forme pensionistiche istituite sotto forma di associazioni o fondazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto n. 252 del 2005.

Altre novità sono relative alle modifiche statutarie e regolamentari che possono formare oggetto di sola comunicazione.

Per i fondi negoziali, preesistenti e per i fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive si è previsto che possano formare oggetto di comunicazione anche le modifiche riguardanti l'adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti.

Per i fondi negoziali e preesistenti è stato, poi, ammesso l'utilizzo della comunicazione anche per le modifiche riguardanti la gestione diretta in azioni o quote di società immobiliari o in

quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi in conformità all'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto n. 252 del 2005.

Con riferimento ai fondi pensione aperti e ai PIP è stato altresì consentito l'utilizzo della mera comunicazione per le modifiche regolamentari inerenti alla variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo o del PIP e per quelle relative alla introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste negli Schemi di regolamento adottati dalla COVIP con Deliberazione del 30 ottobre 2006.

Ai PIP è stata estesa la possibilità di trasmettere alla COVIP una comunicazione per le modifiche regolamentari attinenti alla eliminazione di tipologie di spesa direttamente o indirettamente a carico degli iscritti.

Per tutti i fondi è stato, infine, precisato che formano oggetto di sola comunicazione le eventuali integrazioni dirette a tener conto del Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche, relativamente all'adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee. Le previsioni volte a consentire l'adesione di detti soggetti possono essere riportate in un apposito testo integrativo dello statuto o del regolamento.

Ulteriori modifiche hanno riguardato, per i fondi pensione aperti, l'aggiornamento dei riferimenti al depositario in ragione delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014, di attuazione della Direttiva 2011/61/UE nonché la documentazione che le società istitutrici di detti fondi devono produrre in merito, appunto, al depositario, in relazione alla quale si è tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, recante la disciplina del depositario degli OICR e dei fondi pensione.

Quanto ai fondi negoziali e preesistenti è stato altresì precisato che unitamente alle modifiche statutarie devono essere inviati anche gli accordi delle parti istitutive, nel caso in cui gli stessi costituiscano il presupposto delle modifiche stesse.

Per i fondi preesistenti è stato poi chiesto l'invio, unitamente alle modifiche statutarie, delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle variazioni.

Si è inoltre ritenuto utile estendere a detti fondi negoziali e fondi preesistenti la richiesta di comunicare alla COVIP, entro 30 giorni dal conseguimento del provvedimento di approvazione di modifiche statutarie, la data dalla quale le modifiche approvate sono efficaci. Ciò rileva in tutti i casi in cui le modifiche non entrino in vigore al momento del rilascio da parte della Commissione della relativa approvazione.

In relazione a tutte le modifiche statutarie e regolamentari è stato ricordato che vanno poi aggiornati tutti gli altri documenti del fondo interessati dalla variazione (ad esempio Nota informativa e Documento sulla politica di investimento) e trasmessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno previsti da apposite disposizioni.

Per i casi di operazioni di fusione e cessioni riguardanti fondi pensione aperti e PIP, sono stati meglio coordinati i tempi per l'invio alla COVIP della documentazione relativa all'operazione e per l'invio agli iscritti delle comunicazioni ad essi indirizzate.

Completano il documento alcune modifiche formali volte a meglio specificare che le istanze, le comunicazioni e ogni altra documentazione possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica certificata, eccettuando da tale possibilità le istanze che devono essere inoltrate in bollo, fino al momento in cui sarà data attuazione all'art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013, relativo al pagamento dell'imposta di bollo in via telematica.